



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

Comune di Santa Maria a Monte

Regolamento sui servizi scolastici

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 24 del 19 maggio 2015

REGOLAMENTO SUI SERVIZI SCOLASTICI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

TRASPORTO SCOLASTICO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 2 – FINALITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO

ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE

ART. 4 – ASSICURAZIONE

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 5 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 7 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 9 – COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

ART. 10 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 11 – REVISIONE TARIFFA

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 13 – RECUPERO CREDITI

ART. 14 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

TITOLO II

REFEZIONE SCOLASTICA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 15 – FINALITÀ

ART. 16 – QUALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 17 – PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

ART. 18 – COMMISSIONE MENSA

ART. 19 – DISTRIBUZIONE DEL CIBO NON CONSUMATO AI FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 20 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 21 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 22 – COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

ART. 23 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 24 – REVISIONE TARIFFA

ART. 25 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 26 – RECUPERO CREDITI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Sono oggetto del presente Regolamento, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale e regionale, i seguenti interventi nelle diverse fasce di istruzione:

- servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento sugli scuolabus;
- servizio di refezione scolastica.

TITOLO I

TRASPORTO SCOLASTICO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 2 – FINALITA' SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio di trasporto scolastico concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni.

È realizzato dal Comune di Santa Maria a Monte nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 32/2002, e successive modifiche, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 31 gennaio 1997 e compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive risorse finanziarie, umane e strumentali impiegabili.

Consiste nel trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nel territorio del Comune ove è ubicata la scuola, dalla fermata dello scuolabus sino alla sede della scuola e ritorno, fermo restando che:

- non viene effettuato un servizio porta a porta, ma sono prestabiliti dei punti di raccolta, tenuto conto degli utenti iscritti e della dislocazione logistica delle famiglie;
- nei casi di famiglie abitanti in case sparse, il punto di ritrovo può essere stabilito all'intersezione della strada di accesso all'abitazione con la pubblica via o in luogo più idoneo senza arrecare danno o pericolo alla circolazione e all'utenza;
- gli orari del servizio vengono stabiliti tenendo conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.

Il servizio viene svolto con mezzi rispondenti al D.M. 18 aprile 1977 e succ. mod. ed int..

I suddetti veicoli, realizzata la finalità primaria del servizio, compatibilmente con i mezzi a disposizione e l'organizzazione complessiva del servizio, possono essere utilizzati per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune.

ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE

Il servizio di trasporto scolastico può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto o gestione mista, anche con uso di mezzi pubblici di linea da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

ART. 4 – ASSICURAZIONE

Il Comune di Santa Maria a Monte curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto o misto.

Relativamente al percorso di andata il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa all'area di pertinenza della scuola, relativamente al percorso di ritorno, dal momento dalla salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo stesso.

ART. 5 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Il servizio di accompagnamento è garantito per i bambini della scuola dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997) avvalendosi di :

- imprese o cooperative affidatarie del servizio o di parte di esso;
- volontari del servizio civile e associazioni di volontariato, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'accompagnatore della scuola dell'infanzia è tenuto, ad ogni fermata, a curare la discesa in sicurezza degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata dei genitori dei singoli alunni o loro delegati.

Il servizio può essere attivato anche per gli altri ordini di scuola.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Verrà anche effettuato in casi di particolari esigenze, quali campi solari, gite, ecc., che saranno valutate dal Comune di Santa Maria a Monte compatibilmente con le disponibilità tecniche ed economiche dell'Ente.

Potranno usufruire del servizio gli alunni residenti nel comune che frequentano le scuole nel territorio comunale.

Il Comune dovrà altresì garantire il trasporto di alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. In caso di disabilità motoria il trasporto viene fatto con mezzo idoneo.

ART. 7 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto potrà essere realizzato secondo uno stradario stabilito d'intesa con le istituzioni scolastiche a livello locale, tenuto conto della vicinanza della sede scolastica e della praticabilità delle strade.

Il servizio competente, annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico predisporrà un piano annuale di trasporto con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, sulla base di accordi organizzativi con i dirigenti scolastici, rispetto all'orario di funzionamento dei diversi plessi scolastici e tenuto conto delle disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio, temperando le diverse esigenze.

Tale piano, redatto in base ai suddetti principi generali, dovrà tener conto altresì dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi periferici o in zone non servite da trasporto pubblico;
- b) appartenenza a classi o a scuole soppresse e conseguente frequenza di scuola alternativa individuata;
- c) distanza dalla sede scolastica superiore a 500 metri (circa) sia per la scuola dell'infanzia, sia per quella primaria e secondaria
- d) frequenza della scuola di zona, o di altra purché di diversa tipologia organizzativa sempre compatibilmente con le esigenze generali del servizio;
- e) precedenza per le scuole di grado inferiore (dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado).

Nell'impossibilità di assicurare il servizio di trasporto per tutti i richiedenti viene data priorità a coloro che richiedono di essere accompagnati alla scuola di riferimento, piuttosto che ad altra scuola.

I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus organizzato attraverso punti di raccolta, ove possibile contraddistinte con gli appositi segnali indicativi. Non potranno essere accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.

Al ritorno, il bambino sarà lasciato ad un adulto autorizzato presente alla fermata all'orario stabilito; in mancanza, il bambino sarà ricondotto dall'autista dello scuolabus presso il luogo indicato dall'Amministrazione comunale, con addebito ai genitori del bambino di una penale parametrata alle maggiori spese sostenute. Nel caso la mancata presenza dell'adulto alla fermata si ripeta più di due volte, verranno applicati i provvedimenti previsti al successivo art. 13.

Per gli alunni portatori di handicap il servizio verrà effettuato a domicilio.

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dal Comune di Santa Maria a Monte, secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa allegata al modulo e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso l'Ufficio Scuola e l'URP, sul sito dell'ente e saranno, comunque, divulgati, tramite le scuole.

La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per scritto all'Ufficio comunale competente.

Il pagamento della retta decorre dal mese di presentazione della domanda.

La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento, avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione della stessa.

Le domande saranno accolte secondo le possibilità effettive del servizio, secondo le risorse a disposizione, in sintonia con le finalità e i parametri di qualità del servizio.

Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti per il servizio in oggetto o per altri servizi. Se il Comune di Santa Maria a Monte deciderà di ammettere al servizio anche gli utenti di cui sopra, lo farà attribuendo loro la tariffa massima maggiorata del 50%.

Si attribuisce la tariffa spettante dal primo addebito successivo all'estinzione del debito.

In caso di disponibilità, potranno essere accolte richieste anche al di fuori dei criteri sopra indicati.

Eventuali esclusioni dovranno essere adeguatamente documentate agli utenti.

ART. 9 – COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

Al fine di agevolare e semplificare la comunicazione degli Uffici comunali verso le famiglie vengono utilizzati tutti gli strumenti più idonei, anche quelli legati all'uso delle nuove tecnologie (posta elettronica, sms, sito internet comunale, procedure on line, etc.).

Pertanto, all'atto dell'iscrizione, le famiglie devono comunicare i relativi recapiti telefonici cellulari e di posta elettronica e sono tenute a segnalare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.

Tali recapiti sono utilizzati per tutte le interlocuzioni e hanno valore relativamente all'espletamento delle procedure amministrative. Non saranno imputabili al Comune disguidi dovuti alla mancata comunicazione formale di variazioni di recapiti da parte delle famiglie.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Resta a capo del richiedente l'onere di assumere le necessarie informazioni presso l'Ufficio Scuola, sia per la fruizione dei servizi che per il pagamento delle quote di compartecipazione previste.

ART. 10 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Annualmente la Giunta Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determina le quote di contribuzione al servizio di trasporto scolastico. La quota di contribuzione è stabilita mediante tariffa, con indicazione specifica delle eventuali agevolazioni stabilite, in relazione al parametro ISEE ove previsto.

Ai fini del calcolo dell'ISEE familiare il genitore con residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, ma che abbia riconosciuto il figlio, a tutti gli effetti fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che non ricorra uno dei casi riportati al comma 1. dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013; in tali casi l'ISEE per il calcolo della riduzione tariffaria sarà considerato solo se contenente i redditi di entrambi i genitori.

Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.

Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, secondo quanto disposto dall'art. 28 della L. 118/71, nonché gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

ART. 11 – REVISIONE TARIFFA

Dove le tariffe vengono attribuite in base all'ISEE, gli utenti che non hanno presentato l'ISEE in fase di presentazione della domanda, ovvero, lo hanno presentato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa.

La variazione di tariffa, se accolta, decorrerà dal primo addebito successivo a quello di presentazione della richiesta.

ART. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto.

Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

ART. 13 - RECUPERO CREDITI

Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, il Comune di Santa Maria a Monte provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi erogati all'utente interessato.

Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A/R, il Comune darà corso alla procedura di riscossione coattiva, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

La riscossione coattiva delle entrate dei servizi per il diritto all'apprendimento (mensa e trasporto) viene effettuata in base alla normativa vigente.

ART. 14 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi.

In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- ◆ richiamo verbale;
- ◆ segnalazione verbale ai genitori;
- ◆ segnalazione scritta ai genitori;
- ◆ sospensione temporanea dal servizio;

- ♦ esclusione dal servizio senza che sia rimborsato alcunché e fatto salvo il pagamento di eventuali danni arrecati a cose o persone.

In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto di cui sia acclarata l'origine, i genitori del minore responsabile sono tenuti a risarcire il danno oggettivo, sulla base della quantificazione effettuata dai tecnici dell'Amministrazione.

TITOLO II

REFEZIONE SCOLASTICA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 15 – FINALITÀ

Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata.

Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione, ha altresì lo scopo di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini e, indirettamente, nelle rispettive famiglie.

ART. 16 – QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di refezione scolastica è uniformato a criteri di qualità, che viene assicurata attraverso un'adeguata formazione degli addetti, l'utilizzazione di materie prime di qualità, la tenuta e manutenzione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente, il supporto dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria per la formazione dei menù e la verifica del rispetto degli standard igienico-sanitari, l'affidamento dei servizi e delle forniture anche sulla base di parametri qualitativi.

Al fine di favorire la qualità del servizio, nonché atteggiamenti di consumo responsabile e logiche di sostenibilità ambientale, il servizio di refezione garantisce:

- ♦ la qualificazione del personale addetto alla preparazione, al confezionamento e alla distribuzione della refezione scolastica,
- ♦ il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;
- ♦ il rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori secondo le disposizioni di legge vigenti;
- ♦ la predisposizione di menù, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, approvati dall'A.S.L. competente;
- ♦ il rispetto della programmazione alimentare (menù) nella misura minima dell'80%;
- ♦ una dieta variata plurisettimanale e stagionale;
- ♦ l'impiego di menù personalizzati a fronte di allergie alimentari idoneamente certificate;
- ♦ il divieto di somministrazione e/o uso di prodotti O.G.M;

- ◆ l'impiego di prodotti biologici, del commercio equo e solidale e/o provenienti da esperienze di agricoltura sociale, compatibilmente agli equilibri di bilancio;
- ◆ una dieta che valorizzi i prodotti tipici toscani e le tradizioni locali, nel rispetto delle diverse culture e religioni.

I menù e le tabelle dietetiche sono affisse nei refettori dei singoli plessi scolastici e messi a disposizione degli utenti interessati.

ART. 17 – PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Compatibilmente con le risorse economiche possono essere promosse attività di educazione alimentare e formazione rivolte alla scuola, anche sulla base di quanto previsto nel Piano Integrato di Salute della zona Valdera, per sviluppare comportamenti e scelte alimentari corretti e un'adeguata informazione alle famiglie.

ART. 18 – COMMISSIONE MENSA

Per una migliore organizzazione del servizio di refezione scolastica il Comune di Santa Maria a Monte si avvale a livello locale del supporto della «Commissione Mensa» come previsto dalle linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Toscana.

La Commissione ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed iniziative, esaminare proposte ed iniziative di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio organizzativo, riportare elementi di valutazione sull'organizzazione e sul servizio, garantire i contatti con gli utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche sui menù adottati, anche attraverso indagini e questionari.

La commissione è, in linea di massima, così composta:

- ◆ un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico con servizio (garantendo per quanto possibile la rappresentatività di ogni fascia scolare);
- ◆ un rappresentante degli insegnanti per ogni plesso scolastico, se possibile;
- ◆ un rappresentante dei servizi scolastici del Comune di Santa Maria a Monte che svolge il servizio nella sede comunale;
- ◆ l'assessore alle Politiche educative o suo delegato.

In relazione all'ordine del giorno delle riunioni e a particolari esigenze emerse nel corso dell'anno scolastico, l'invito a partecipare alla Commissione mensa può essere esteso a:

- ◆ dirigenti scolastici;
- ◆ esperti del Servizio Igiene alimenti e nutrizione (SIAN);
- ◆ titolari/responsabili e/o tecnici (ad es. dietisti) delle ditte che gestiscono il servizio mensa (in caso di gestione appaltata);
- ◆ cuoco/cuochi responsabili.

All'occorrenza saranno chiamate a partecipare esperti o tecnici o responsabili di servizio, a vario titolo.

La commissione è nominata all'inizio di ogni anno scolastico.

La commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale, purché non si determini una situazione di urgenza che richieda una specifica convocazione.

All'occorrenza la commissione può lavorare in sotto commissioni per un più agile svolgimento dei lavori.

Per la partecipazione ai lavori della commissione non è previsto alcun compenso, essendo tali attività previste nell'orario di lavoro delle figure istituzionali che vi partecipano.

Potranno essere ammessi alla fruizione dei pasti o alla supervisione del servizio rappresentanti dei genitori incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi al fine di un loro miglioramento secondo modalità da concordare con il servizio competente.

La Commissione Mensa sarà informata anche su attività, progetti e attività svolte a scuola al fine di aprire un nuovo canale di comunicazione con la platea degli utenti.

ART. 19 - DISTRIBUZIONE DEL CIBO NON CONSUMATO AI FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Il Comune di Santa Maria a Monte valorizza la collaborazione con le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs 460/1997 e successive modificazioni, la raccolta e la distribuzione di cibi preparati e consumati nei refettori.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 20 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che svolgono attività scolastica anche in orario pomeridiano (tempo pieno, prolungato o simili).

Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti potranno usufruire del pasto anche gli insegnanti e il personale ATA in servizio che svolgono funzioni di vigilanza educativa al momento della somministrazione effettuata per gli alunni.

Potranno fare richiesta al Comune di Santa Maria a Monte per l'uso occasionale della mensa scolastica, tramite l'istituto presso il quale prestano servizio, i docenti che per motivi didattici o di aggiornamento individuale, debbono prolungare l'orario di servizio. Qualora sia possibile concedere il servizio richiesto, la spesa relativa al pasto sarà a totale carico dell'utente interessato con le maggiorazioni previste per legge.

Secondo le norme contrattuali, può usufruire del servizio di refezione il personale addetto alla refezione scolastica, in servizio nella scuola al momento della somministrazione del pasto.

ART. 21 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dal Comune di Santa Maria a Monte, secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa allegata al modulo entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso l'Ufficio Scuola e URP, sul sito dell'ente e saranno, comunque, divulgati, tramite le scuole.

La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento;

Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti per il servizio in oggetto o per altri servizi.

Se il Comune di Santa Maria a Monte deciderà di ammettere al servizio anche gli utenti di cui sopra, lo farà attribuendo loro la tariffa massima maggiorata del 50%.

Si attribuisce la tariffa spettante dal primo addebito successivo all'estinzione del debito.

ART. 22 – COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

Al fine di agevolare e semplificare la comunicazione degli Uffici comunali verso le famiglie vengono utilizzati tutti gli strumenti più idonei, anche quelli legati all'uso delle nuove tecnologie (posta elettronica, sms, sito internet comunale, procedure on line, etc.).

Pertanto, all'atto dell'iscrizione, le famiglie devono comunicare i relativi recapiti telefonici cellulari e di posta elettronica e sono tenute a segnalare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.

Tali recapiti sono utilizzati per tutte le interlocuzioni e hanno valore relativamente all'espletamento delle procedure amministrative. Non saranno imputabili al Comune disguidi dovuti alla mancata comunicazione formale di variazioni di recapiti da parte delle famiglie.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Resta a capo del richiedente l'onere di assumere le necessarie informazioni presso l'Ufficio Scuola, sia per la fruizione dei servizi che per il pagamento delle quote di compartecipazione previste.

ART. 23 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Annualmente la Giunta Comunale nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determinerà le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica. Le quote di contribuzione potranno prevedere tariffe agevolate in relazione a parametri ISEE e a particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.

Coloro che intendono usufruire della riduzione del pagamento della quota di contribuzione devono presentare apposita domanda contenente la dichiarazione dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

Ai fini del calcolo dell'ISEE familiare il genitore con residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, ma che abbia riconosciuto il figlio, a tutti gli effetti fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che non ricorra uno dei casi riportati al comma 1. dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013; in tali casi l'ISEE per il calcolo della riduzione tariffaria sarà considerato solo se contenente i redditi di entrambi i genitori.

Le dichiarazioni ISEE presentate sono soggette al controllo secondo le norme della regolamentazione specifica.

Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo una delle modalità indicate nell'informativa.

ART. 24 – REVISIONE TARIFFA

Dove le tariffe vengono attribuite in base all'ISEE, gli utenti che non hanno presentato l'ISEE in fase di presentazione della domanda, ovvero, lo hanno presentato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa.

La variazione di tariffa, se accolta, decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

ART. 25 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto.

Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

ART. 26 – RECUPERO CREDITI

Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, il Comune di Santa Maria a Monte provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi erogati dal Comune di Santa Maria a Monte destinati all'utente interessato.

Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A.R., l'Amministrazione darà corso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

La riscossione coattiva delle entrate dei servizi per il diritto all'apprendimento (mensa e trasporto) viene effettuata in base alla normativa vigente.